



Comune di Rho
Piazza Visconti, 23
20017 RHO (MI)
<http://www.comune.rho.mi.it>

-

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_h264 - - 1 - 2020-06-09 - 0029947

RHO

Codice Amministrazione: **c_h264**

Numero di Protocollo: **0029947**

Data del Protocollo: **martedì 9 giugno 2020**

Classificazione: **1 - 4 - 0**

Fascicolo: **2020 / 3**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI PER ATTIVITÀ CULTURALI, PATROCINI**

MITTENTE:

SEGRETARIO GENERALE

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.

A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

BOTTARI MATTEO;1;54504045982175603237174673913937778706



COMUNE DI RHO

Città Metropolitana di Milano

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
BENEFICI ECONOMICI PER ATTIVITÀ CULTURALI, PATROCINI***



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI:

- **CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI PER ATTIVITÀ CULTURALI;**
- **PATROCINI.**

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto:
 - a. I criteri e le modalità per la concessione di contributi e benefici economici per attività culturali, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
 - b. I criteri e le modalità di concessione del patrocinio da parte del Comune di Rho.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Il Comune di Rho, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici per attività di carattere culturale e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. **Patrocinio:** massima forma di adesione e riconoscimento morale e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, storiche, sportive, artistiche o scientifiche, organizzate nel territorio Comune, ovvero su quello nazionale o all'estero, su temi di interesse Comunale;
 - b. **Contributo:** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione;



COMUNE DI RHO

- c. **Vantaggi economici:** attribuzione di condizioni di favore concesse per l'utilizzo di beni mobili e/o immobili dell'Amministrazione Comunale, compresa l'assunzione diretta di oneri da parte dell'Amministrazione Comunale stessa per promuovere la realizzazione di eventi, attività, e/o progetti di carattere culturale estemporanee e/o di durata inferiore ai dodici mesi;
 - d. **Attività culturali:** qualunque attività, iniziativa e/o evento finalizzato a promuovere la cultura intesa nel suo significato più ampio e articolato possibile;
 2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:
 - a. Contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
 - b. Forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
 - c. Contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili per eventi, iniziative, attività di durata superiore ai 12 mesi;
 - d. Forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale;
 3. Per l'attivazione di procedure relative ai punti di cui al precedente comma 2.b e 2.c l'Amministrazione Comunale procede con avvisi specifici che dovranno garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di patrocinio, contributi e vantaggi economici:
 - a. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;
 - b. Le libere forme associative, iscritte al registro comunale, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro;
 - c. Altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata;
 - d. I singoli individui;
2. Non possono beneficiare di patrocinio, contributi e vantaggi economici i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge, nel Comune di Rho, funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le abbia svolte negli ultimi tre anni. Fanno eccezione al divieto previsto dal precedente periodo, limitatamente alle organizzazioni sindacali ed alle loro articolazioni e solo per quanto concerne i patrocini, le manifestazioni del 25 aprile e del 1 maggio;



3. Non possono inoltre beneficiare patrocinio, contributi e vantaggi economici i soggetti che, al momento della presentazione della relativa richiesta non dichiarino:
 - a. Di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando od usando la violenza quale metodo di lotta politica o propagandando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i suoi valori;
 - b. Di non professare e non fare propaganda di ideologie sessiste, razziste, xenofobe, nazifasciste, o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa (XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, art. 4 L. n. 645/1952, L. n. 205/1993 e loro eventuali successive modifiche);
4. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi e vantaggi economici, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

ART. 5 - PARAMETRI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Il patrocinio, i contributi, i vantaggi economici possono essere concessi per attività, iniziative e progetti che siano:
 - a. Non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
 - b. Significativi per il contributo espresso a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della città di Rho e del suo territorio;
 - c. Privi di lucro. L'assenza di lucro si ritiene riferita all'iniziativa e/o evento e non al soggetto che la promuove;
 - d. Realizzate nel territorio del Comune di Rho;
 - e. Realizzate fuori dal territorio cittadino ma che comunque promuovano l'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
2. Per l'attribuzione dei benefici l'iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni costituisce condizione preferenziale ma non necessaria;
3. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, la Giunta Comunale può introdurre ulteriori parametri di valutazione che siano comunque predeterminati e per i quali sia garantita adeguata pubblicità, trasparenza e informazione almeno tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
4. In deroga al comma 1 lettera c), l'Amministrazione Comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - a. Quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b. A sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Rho e/o rivestire



caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della città e un'ampia condivisione;

5. Nelle circostanze di cui al comma precedente, il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

ART. 6 - PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione;
2. La Giunta Comunale, annualmente, definisce gli specifici criteri e i parametri sulla base dei quali verranno assegnati i contributi economici. Tali criteri e parametri dovranno essere corredati dei relativi punteggi di attribuzione e dell'entità massima di contributo erogabile;
3. Sulla base della deliberazione di cui al punto precedente gli uffici preposti pubblicheranno il relativo avviso pubblico sul sito internet istituzionale. Tale avviso dovrà contenere le informazioni necessarie per favorire la massima partecipazione e i tempi di scadenza che non potranno essere inferiori ai 30 giorni dalla pubblicazione;
4. Il Dirigente Responsabile provvedere alla redazione e aggiornamento della modulistica necessaria;
5. Sulla base delle domande raccolte l'ufficio preposto analizza le domande pervenute ed elabora una proposta di graduatoria con relativa assegnazione degli importi di contributo. Tale proposta viene trasmessa al Dirigente Responsabile per la sua validazione. La proposta di graduatoria dovrà essere corredata da relazione o indicazione sintetica delle motivazioni che hanno condotto all'attribuzione dei punteggi e degli importi e/o alla eventuale esclusione della domanda;
6. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile. Durante l'iter di valutazione l'ufficio preposto può interloquire coi soggetti richiedenti per chiedere chiarimenti e/o la produzione di ulteriore documentazione utile alla corretta e adeguata attribuzione dei punteggi. Per la produzione della documentazione integrativa devono essere concessi non meno di 5 giorni lavorativi. In assenza della documentazione richiesta la domanda verrà ritenuta inammissibile. Per snellire l'iter burocratico le interlocuzioni dovranno avvenire utilizzando i normali canali informatici;
7. Il Dirigente Responsabile valida la proposta di cui al punto 5 o ne richiede la sua ridefinizione nel caso in cui riscontrasse delle anomalie;
8. Al termine della procedura di validazione, prima di procedere alla erogazione dei contributi, il Dirigente Responsabile procedere ad informare la Giunta Comunale;



COMUNE DI RHO

9. L'Amministrazione Comunale, al di fuori della procedura di cui al presente articolo, potrà comunque erogare contributi per domande relative a progetti particolari e significativi. Il valore complessivo dei contributi erogati non potrà comunque essere superiore al 20% delle risorse fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione. Tali progetti dovranno comunque essere coerenti con i criteri e i parametri di cui al punto 2. Prima di procedere il Dirigente Responsabile deve informare la Giunta Comunale;
10. Il contributo è concesso con determinazione del Dirigente Responsabile che deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
 - a. La sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b. L'espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione Comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso.

ART. 7 - PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. L'Amministrazione Comunale in qualunque momento può procedere ad attribuire vantaggi economici di cui all'art.3.c ai soggetti di cui all'art. 5;
2. I vantaggi economici si possono tradurre, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, in:
 - a. Utilizzo a tariffa agevolata di strutture e/o impianti dell'AC per lo svolgimento di iniziative, eventi e/o manifestazioni. La tariffa agevolata non potrà essere inferiore ad € 50,00 per ciascun utilizzo. Tale importo potrà essere oggetto di ridefinizione periodica da parte della Giunta Comunale;
 - b. Utilizzo anche gratuito di beni di qualunque tipo nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale utili allo svolgimento di iniziative, eventi e/o manifestazioni;
 - c. Benefici e agevolazioni relative alle affissioni e all'utilizzo del suolo pubblico, ove richiesto, disposte dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali;
3. Il provvedimento di attribuzione del vantaggio economico è concesso con determinazione del Dirigente Responsabile, previa acquisizione del parere positivo del Sindaco e/o dell'Assessore competente, che deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
 - a. La sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b. L'espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione Comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso.



COMUNE DI RHO

4. Il Dirigente Responsabile provvedere alla redazione e aggiornamento della modulistica necessaria.

ART. 8 - PATROCINIO

1. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito dal Sindaco del Comune di Rho;
2. Il patrocinio può essere concesso a soggetti pubblici e privati per iniziative rilevanti per la comunità e per il territorio comunale, che siano in linea con le finalità dell'Amministrazione Comunale, promuovendone pertanto l'immagine e il prestigio; può essere, altresì, concesso anche società a scopo di lucro, di norma solo per iniziative no profit di eccezionale carattere benefico e umanitario;
3. La concessione del patrocinio del Comune di Rho è riservata alla competenza esclusiva del Sindaco e il conferimento di esso comporta per il destinatario l'obbligo di citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (comunicati, manifesti, opuscoli, supporti multimediali);
4. Le iniziative per le quali viene concesso il patrocinio devono in ogni caso, direttamente o indirettamente, contribuire a promuovere e valorizzare l'immagine del Comune di Rho, essere di chiaro e apprezzabile rilievo, essere coerente con i principi sanciti dallo Statuto del Comune, apportare lustro al territorio e alla comunità rhodense, avere una durata delimitata e definita, non avere carattere lucrativo a favore del soggetto proponente;
5. La concessione del patrocinio e, conseguentemente, del logo del Comune, hanno validità solo ed esclusivamente per l'iniziativa richiesta e limitatamente al periodo della stessa, e non possono essere utilizzati in alcun altro modo. Qualora si tratti di iniziativa con cadenza annuale, la domanda dovrà essere ripresentata ogni anno. Il patrocinio è inoltre concesso per la singola iniziativa, non ad Associazioni o Enti se inteso come apposizione permanente del logo comunale nello Statuto associativo dei medesimi. Il patrocinio viene, altresì, concesso a condizione che gli organizzatori dell'evento abbiano acquisito tutte le autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia;
6. Le iniziative ammesse al patrocinio sono:
 - a. Eventi, manifestazioni, mostre, convegni, spettacoli, congressi, seminari, workshop, inaugurazioni aperte al pubblico con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali;
 - b. Iniziative editoriali (libri, guide, manuali) a carattere occasionale e non periodico;
 - c. Prodotti multimediali e telematici;
 - d. Iniziative di beneficenza che indichino chiaramente i destinatari della raccolta fondi e che implicino un impegno economico esclusivamente volontario per i partecipanti. In tal caso, il soggetto beneficiario del patrocinio dovrà dimostrare l'effettivo accreditamento dei fondi raccolti presso l'Ente beneficiario degli stessi. Il comune di Rho si riserva il diritto di verificare l'effettivo accreditamento dei fondi raccolti;



- e. Manifestazioni fieristiche che promuovono il territorio e le sue risorse economiche, produttive e turistiche. Qualora l'accesso all'evento/iniziativa non sia gratuita, gli introiti non potranno superare le spese sostenute per la realizzazione della stessa, a meno che gli eventuali utili vengano destinati al compimento di attività di alto rilievo sociale, culturale, benefico e umanitario;
7. Le iniziative escluse dalla concessione del patrocinio sono:
- a. Le richieste provenienti da soggetti che non rispondano alle caratteristiche descritte nel presente regolamento;
 - b. Richieste che abbiano finalità o scopi commerciali o, anche indirettamente, un fine lucrativo;
 - c. Iniziative editoriali di natura commerciale destinate ad essere vendute o distribuite anche se non direttamente;
 - d. Eventi di culto e promossi da partiti, sindacati, movimenti politici o da soggetti ad essi riconducibili o da soggetti di natura associativa i cui programmi e le cui manifestazioni si caratterizzano per una qualche forma di discriminazione, e di ogni evento organizzato a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi;
 - e. Corsi, master, seminari e altre iniziative simili che siano chiusi al pubblico o abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o la realizzazione di atti di auto-organizzazione, ovvero il finanziamento della propria struttura;
8. In caso di patrocinio il Comune di Rho si riserva la facoltà dell'eventuale diffusione della comunicazione mediante strumenti comunali.

ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 1. Le domande di patrocinio devono essere formulate secondo le modalità definite dell'Amministrazione Comunale;
- 2. La domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa;
- 3. Deroghe al termine di cui al comma 2 possono essere concesse in particolari circostanze che devono essere adeguatamente motivate. Non è possibile concedere patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda;
- 4. Il Dirigente Responsabile provvedere alla redazione e aggiornamento della modulistica necessaria per la formulazione della domanda;
- 5. L'Ufficio Cultura ha il compito di svolgere l'istruttoria relativa all'analisi e alla valutazione delle domande pervenute;
- 6. L'ufficio Cultura presenterà al Sindaco e all'assessore coinvolto direttamente o indirettamente per competenza all'iniziativa per cui è richiesto il patrocinio, specifica relazione che evidenzierà la sussistenza o meno dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento per la concessione dello stesso;
- 7. Una volta acquisito il parere favorevole da parte del Sindaco, il Dirigente responsabile provvederà all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- 8. In caso di diniego l'Ufficio Cultura procederà a darne comunicazione al richiedente;



COMUNE DI RHO

9. La concessione del patrocinio è un' atto libero del Sindaco che non è tenuto a motivare l'eventuale diniego.

ART. 10 - REVOCA DEL PATROCINIO

Il Comune si riserva la facoltà di revocare il Patrocinio nel caso di modifica sostanziale, non preventivamente concordata, del programma proposto e/o dei contenuti dell'iniziativa.

ART. 11 - UTILIZZO DEL LOGO

1. Il conferimento del patrocinio comporta l'assunzione, da parte del beneficiario, dei seguenti obblighi:
 - a. Rendere adeguatamente visibile il logo del Comune di Rho da apporre su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione, on line e off line, in versione digitale e cartacea, dell'iniziativa per la quale viene concesso tale riconoscimento, premettendo la dizione "Con il patrocinio del Comune di Rho";
 - b. Utilizzare il logo in modo da non offendere il decoro dell'istituzione comunale, posizionandolo in modo distinto da eventuali loghi privati, nello spazio dedicato a patrocini istituzionali e nel giusto ordine di precedenza nel caso di presenza di più loghi istituzionali;
2. Non sono ammesse modifiche al logo. Il logo infatti deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste, non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali;
3. Il soggetto beneficiario deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel manuale di immagine coordinata approvato dal Comune di Rho per l'uso del logo del Comune e alle altre prescrizioni del Manuale in materia di comunicazione istituzionale.

ART. 12 - RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto beneficiario delle misure di cui all'art. 3 lettere a, b, c, d è tenuto a presentare specifica rendicontazione;
2. Le modalità e i tempi di rendicontazione sono definite dal Dirigente Responsabile. La documentazione e la modulistica dovranno essere pubblicate sul sito istituzionale del comune ed essere note ai richiedenti al momento della formulazione dell'istanza. I tempi di rendicontazione in ogni caso non possono superare i 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa;
3. Nel caso di erogazione di contributi il soggetto beneficiario dovrà documentare le spese sostenute che non potranno essere inferiori al valore del contributo erogato. L'erogazione dei contributi può avvenire anche in forma anticipata rispetto alla



realizzazione dell'evento. In tale circostanza, in sede di rendicontazione, qualora la cifra erogata fosse superiore alle spese sostenute, il soggetto beneficiario è tenuto a restituire l'importo eccedente al Comune;

ART. 13 - CONTROLLI

1. L'Ufficio Cultura effettuerà ogni anno un controllo sulle attività oggetto del presente regolamento nella misura pari ad almeno il 5% del totale complessivo;
2. Di tale attività di controllo produrrà specifico report trasmesso per conoscenza alla Giunta Comunale.

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.
2. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, a cura del Settore Finanziario nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;
3. I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento;
4. L'Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d'atto.

Il presente regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 23 del 25/05/2020, esecutivo in data 08/06/2020, con entrata in vigore dal 01/09/2020.

**Il Segretario generale
Matteo Bottari**